SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2017.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. dott.ssa Simona VICARI dalla carica di Sottosegretaria di Stato alle infrastrutture e ai trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dalla sen. dott.ssa Simona Vicari dalla carica di Sottosegretaria di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla sen. dott.ssa Simona Vicari dalla carica di Sottosegretaria di Stato alle infrastrutture e ai trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1185

17A03691

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 2017.

Erogazione all'Associazione della Croce Rossa Italiana del contributo finanziario per il primo semestre 2016, previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV del Libro V, concernente il personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana (C.R.I.) e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *g)* che autorizza l'Associazione della Croce Rossa italiana a svolgere, tra le funzioni di interesse pubblico, quella di attività ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;

Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente ed Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed il relativo decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019 che al capitolo 1356 della tabella 11 stabilisce per l'E.F. 2017 in e 4.118.369 il contributo del Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Preso atto della nota del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207 in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono state attribuite esclusivamente all'Associazione;

Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini della ripartizione di cui al citato art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo il contributo del Ministero della difesa deve intendersi destinato, nelle more della costituzione della fondazione di cui all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce Rossa italiana e non all'Ente;

Considerato che le funzioni di cui al citato art. 1, comma 4, lettera *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2015, n. 178 sono esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'Associazione della Croce Rossa Italiana è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità e finanza pubblica) e che, pertanto, sarà sottoposta al regime di cui all'art. 16 della predetta legge;

Ravvisata dunque, la necessità di dover procedere alla erogazione del citato contributo;

Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta e tempestiva erogazione in favore dei predetti Corpi ausiliari da parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo è destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.

Art. 2.

1. Per l'anno 2017 il contributo di cui all'art. 1, determinato ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in complessivi euro 4.118.369 (euro quattromilionicentodiciottomilatrecentosessantanove), è erogato a cura della Direzione generale di Commissariato e di Servizi generali in rate semestrali di pari importo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana.

2. Il pagamento della rata successiva alla prima è preceduto dall'inoltro, da parte degli Ispettori dei Corpi ausiliari, della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre a valere sul contributo di cui al comma 1. Tale rendicontazione, predisposta come da modello in allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto, è accompagnata dalla programmazione delle attività ausiliarie per il semestre successivo.

3. Alla programmazione di cui al comma 2 provvedono gli Ispettori dei Corpi ausiliari, ciascuno per la parte di competenza, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I del Libro V del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, tenendo anche conto delle esigenze prospettate dallo Stato maggiore della difesa o dalle altre dipendenti articolazioni delle Forze armate a ciò autorizzate.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017
Difesa, foglio n. 962

ALLEGATO 1

(INTESTAZIONE DEL CORPO AUSILIARIO)

RENDICONTO SEMESTRALE DAL _______ AL _________

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministro della difesa in data .... si attesta chela rata n........... del contributo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, destinato alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto, **dell'importo complessivo pari ad €.....................(...):**

(barrare la voce che interessa)

☐ è stato messo integralmente a disposizione del Corpo __________________ in data ___________;

☐ non è stato messo integralmente a disposizione del Corpo __________________ in quanto____
____
____;

(specificare i motivi della mancata attribuzione)

è stato utilizzato per le attività ed i corrispondenti importi di seguito riportati:

Tipo di attività	**Data e luogo di svolgimento**	**Spese sostenute**
	Totale finale spese sostenute	

Riepilogo

Contributo inziale	
Totale finale spese sostenute	
Eventuali somme da riportare al semestre successivo	

Alla presente attestazione si allega la relativa documentazione giustificativa.

Roma, li

L'Ispettrice Nazionale/l'Ispettore nazionale

17A03473

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Trento, nel Tribunale per i minorenni di Venezia, nel Tribunale di sorveglianza di Campobasso e nell'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, limitatamente al settore penale; Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine degli avvocati di Rovereto, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Campobasso, Isernia e Larino;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso.

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A03565

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e mancozeb, sulla base del dossier DPX-KJ150 44WP di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il D.M. 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CURZATE M, presentato dall'impresa E. I. du Pont de Nemours and Company, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive cymoxanil e mancozeb;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2016 dall'Impresa medesima, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al D.M. 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-KJ150 44WP, svolta dal Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 14855 in data 11 aprile 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro diciotto mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CURZATE M;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive cymoxanil e mancozeb ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-KJ150 44WP di All. III fino al **31 agosto 2019** ai sensi dei decreti ministeriali di recepimento delle sostanze attive componenti.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>3555</td><td>CURZATE M</td><td>20/02/1980</td><td>DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L</td><td>ATTENZIONE
H317-H361fd- H410; EUH401;P261- P281- P308+P313-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Estensione alle colture: patata, zucchino, cetriolo.
- Eliminazione delle colture: tabacco.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>14565</td><td>CURZATE M WHITE</td><td>02/04/2009</td><td>DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L</td><td>ATTENZIONE
H317-H361fd- H410; EUH401;P261- P281- P308+P313-P363-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Estensione alle colture: patata, zucchino, cetriolo.
- Eliminazione delle colture: tabacco.</td></tr>
</table>

CURZATE® M

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino).
Polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppi 27, M3 (FRAC)

CURZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro	g	4
Mancozeb puro	g	40
Esametilentetrammina		
Coformulanti q. b. a		100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare di respirare la polvere/gli aerosol (P261). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

Titolare della Registrazione
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1-10 PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore .Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata.
-Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare le seguenti fasce non trattate dalle aree non coltivate:
- *10 m per patata e applicazioni tardive su vite*

-Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare le seguenti fasce vegetate non trattate dai corpi idrici superficiali:
- *15 m per la vite*
- *10 m per patata*
- *5 m per pomodoro, cetriolo, zucchino.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYMOXANIL 4% e MANCOZEB 40%.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e alcune colture orticole in pieno campo (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino). E' caratterizzato da attivita' translaminare e di contatto, ed agisce sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo che sulle zoospore germinanti.
CURZATE M contiene due principi attivi: cymoxanil e mancozeb.
Cymoxanil appartiene alla famiglia chimica delle cianoacetamidi; agisce inibendo lo sviluppo degli austori fungini e inducendo nella pianta il collasso delle cellule infette, confinando cosi' il patogeno al sito iniziale d'infezione. Mancozeb appartiene alla famiglia chimica dei ditiocarbammati, agisce interrompendo l'attivita' respiratoria del fungo in diversi punti della catena metabolica.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 300 g/hl di CURZATE M disciolto in 500-1250 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 3.75 Kg/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 3 kg/ha di CURZATE M.
Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7-10 giorni, utilizzando l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione della malattia.
POMODORO e PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*) in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni (4 su patata) per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, ZUCCHINO: per il controllo della peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis)* in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE M direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di non usare CURZATE M in associazione a prodotti con reazione alcalina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
CURZATE M e' una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- Applicare CURZATE M preventivamente.
- In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CURZATE M devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.
Non superare il massimo numero di applicazioni indicate

AVVERTENZA
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite: 28 giorni - **Patata:** 20 giorni - **Pomodoro, cetriolo, zucchino:** 3 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 APR. 2017

CURZATE® M

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino).
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppi 27, M3 (FRAC)

CURZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Esametilentetrammina
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare di respirare la polvere/gli aerosol (P261). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

Titolare della Registrazione
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 1 (contiene 4 sacchetti idrosolubili da 250g)
PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore .Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata.
-Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare le seguenti fasce non trattate dalle aree non coltivate:
- *10 m per patata e applicazioni tardive su vite*

-Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare le seguenti fasce vegetate non trattate dai corpi idrici superficiali:
- *15 m per la vite*
- *10 m per patata*
- *5 m per per pomodoro, cetriolo, zucchino.*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYMOXANIL 4% e MANCOZEB 40%.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e alcune colture orticole in pieno campo (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino). E' caratterizzato da attivita' translaminare e di contatto, ed agisce sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo che sulle zoospore germinanti.
CURZATE M contiene due principi attivi: cymoxanil e mancozeb.
Cymoxanil appartiene alla famiglia chimica delle cianoacetamidi; agisce inibendo lo sviluppo degli austori fungini e inducendo nella pianta il collasso delle cellule infette, confinando cosi' il patogeno al sito iniziale d'infezione. Mancozeb appartiene alla famiglia chimica dei ditiocarbammati, agisce interrompendo l'attivita' respiratoria del fungo in diversi punti della catena metabolica.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 300 g/hl di CURZATE M disciolto in 500-1250 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 3.75 Kg/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 3 kg/ha di CURZATE M.
Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7-10 giorni, utilizzando l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione della malattia.
POMODORO e PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*) in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni (4 su patata) per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, ZUCCHINO: per il controllo della peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE M direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA' Si consiglia di non usare CURZATE M in associazione a prodotti con reazione alcalina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
CURZATE M e' una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- Applicare CURZATE M preventivamente.
- In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CURZATE M devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

Non superare il massimo numero di applicazioni indicate

AVVERTENZA
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite: 28 giorni - **Patata:** 20 giorni - **Pomodoro, cetriolo, zucchino:** 3 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate:
kg 5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 20 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 10 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 1000 g)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 APR. 2017

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE® M

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino).
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppi 27, M3 (FRAC)

CURZATE M
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Esametilentetrammina
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2

Registrazione N. 3555 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

ATTENZIONE

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Altre taglie autorizzate: g 500 - g 1000

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 APR. 2017

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1. Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua
2. Assicurarsi di avere le mani asciutte
3. Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo
4. Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte
5. Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)
6. Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

CURZATE® M WHITE

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino). Polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppi 27, M3 (FRAC)

CURZATE M WHITE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 4
Mancozeb puro g 40
Esametilentetrammina
Coformulanti q. b. a 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare di respirare la polvere/gli aerosol (P261). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente (P363). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

Titolare della Registrazione
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI-Solfotecnica Italiana – Stab. di Cotignola (RA) – Via Torricelli 2
Registrazione N. 14565 del 02.04.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: kg 1-10 PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore .Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare i guanti prima di rientrare nell'area trattata.
-Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare le seguenti fasce non trattate dalle aree non coltivate:
- *10 m per patata e applicazioni tardive su vite*

-Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare le seguenti fasce vegetate non trattate dai corpi idrici superficiali:
- *15 m per la vite*
- *10 m per patata*
- *5 m per pomodoro, cetriolo, zucchino*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYMOXANIL 4% e MANCOZEB 40%.
Terapia: Sintomatica
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE M WHITE è un fungicida formulato in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e alcune colture orticole in pieno campo (pomodoro, patata, cetriolo, zucchino).
E' caratterizzato da attivita' translaminare e di contatto, ed agisce sia sul micelio nei primissimi stadi di sviluppo che sulle zoospore germinanti.
CURZATE M WHITE contiene due principi attivi: cymoxanil e mancozeb.
Cymoxanil appartiene alla famiglia chimica delle cianoacetamidi; agisce inibendo lo sviluppo degli austori fungini e inducendo nella pianta il collasso delle cellule infette, confinando cosi' il patogeno al sito iniziale d'infezione. Mancozeb appartiene alla famiglia chimica dei ditiocarbammati, agisce interrompendo l'attivita' respiratoria del fungo in diversi punti della catena metabolica.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 300 g/hl di CURZATE M WHITE disciolto in 500-1250 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 3.75 kg/ha. Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 3 kg/ha di CURZATE M WHITE.
Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7-10 giorni, utilizzando l'intervallo piu' breve in caso di elevata pressione della malattia.
POMODORO e PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*) in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M WHITE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni (4 su patata) per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, ZUCCHINO: per il controllo della peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo applicare 3 kg/ha di CURZATE M WHITE disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa un terzo della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE M WHITE direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'
Si consiglia di non usare CURZATE M WHITE in associazione a prodotti con reazione alcalina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
CURZATE M WHITE e' una miscela di due principi attivi con diverso meccanismo d'azione. Secondo lo schema FRAC il cymoxanil e il mancozeb appartengono rispettivamente al gruppo 27 e al gruppo 3 dei fungicidi.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- Applicare CURZATE M WHITE preventivamente.
- In un corretto programma di difesa antiperonosporica, i trattamenti con CURZATE M WHITE devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni delle rispettive etichette autorizzate.

Non superare il massimo numero di applicazioni indicate

AVVERTENZA
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite: 28 giorni - **Patata:** 20 giorni - **Pomodoro, cetriolo, zucchino**: 3 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

27 APR. 2017

17A03331

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil, sulla base del dossier DPX-T3217-215 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Curzate, presentato dall'impresa E. I. du Pont de Nemours and Company, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva cymoxanil;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2016 dall'impresa medesima, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-T3217-215, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Curzate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva cymoxanil ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-T3217-215 di All. III fino al **31 agosto 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	3553	CURZATE	20/02/1980	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L	ATTENZIONE H361fd-H373-H410;EUH208-EUH401;P201-P260-P281-P308+P313-P314-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: **anguria, zucca, cetriolo e cetriolino.** - Eliminazione delle colture: **scarola/indivia a foglie larghe, tabacco, rosa.**				
2.	12934	OXFORD	27/12/2005	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L	ATTENZIONE H361fd-H373-H410;EUH208-EUH401;P201-P260-P281-P308+P313-P314-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: **anguria, zucca, cetriolo e cetriolino.** - Eliminazione delle colture: **scarola/indivia a foglie larghe, tabacco, rosa.**				
3.	12933	MOXYL 20 WP	27/12/2005	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L	ATTENZIONE H361fd-H373-H410;EUH208-EUH401;P201-P260-P281-P308+P313-P314-P391-P501
	Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: **anguria, zucca, cetriolo e cetriolino.** - Eliminazione delle colture: **scarola/indivia a foglie larghe, tabacco, rosa.**				

s.a. cymoxanil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi e adeguamento LMR

CURZATE®

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

CURZATE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare i vapori/gli aerosol (P260). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)
Registrazione N. 3553 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0.25-0.3-0.5-0.6-1-1.2-3 – **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Prima di rientrare nell'area trattata indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e di varie colture orticole. CURZATE ha proprietà curative, ma si raccomanda l'impiego per trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
CURZATE deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici di copertura.
DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 70 g/hl di CURZATE disciolto in 300-1200 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 840 g/ha. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare 600 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
POMODORO: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) applicare in pieno campo e in serra 780 g/ha (60 g/hl) di CURZATE disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, CETRIOLINO e ZUCCHINO: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) applicare in pieno campo e in serra 1200 g/ha (90 g/hl) di CURZATE disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
MELONE, ANGURIA e ZUCCA: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo e in serra applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
LATTUGHE: per il controllo di Peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 5 giorni.
Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia (baby leaf)
AGLIO e CIPOLLA: per il controllo di Peronospora (*Peronospora porri*) in pieno campo applicare 1200 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
SPINACIO, PISELLO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PORRO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 600 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CARCIOFO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 800 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

ATTENZIONE: Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 600 g/ha di CURZATE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
CURZATE contiene cymoxanil che appartiene al gruppo 27 dello schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, CURZATE deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria e zucca: 3 giorni – **Lattughe, spinacio, cipolla, aglio, porro** : 7 giorni – **Carciofo e pisello**: 14 giorni – **Patata:** 20 giorni - **Vite:** 21 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali e all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **27 aprile 2017**

CURZATE®

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

CURZATE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare i vapori/gli aerosol (P260). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)
Registrazione N. 3553 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 0.5 kg
(Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 250 g)-**PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Prima di rientrare nell'area trattata indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e di varie colture orticole. CURZATE ha proprietà curative, ma si raccomanda l'impiego per trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
CURZATE deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici di copertura.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 70 g/hl di CURZATE disciolto in 300-1200 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 840 g/ha. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare 600 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
POMODORO: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) applicare in pieno campo e in serra 780 g/ha (60 g/hl) di CURZATE disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, CETRIOLINO e ZUCCHINO: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) applicare in pieno campo e in serra 1200 g/ha (90 g/hl) di CURZATE disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
MELONE, ANGURIA e ZUCCA: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo e in serra applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
LATTUGHE: per il controllo di Peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 5 giorni.
Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia (baby leaf)
AGLIO e CIPOLLA: per il controllo di Peronospora (*Peronospora porri*) in pieno campo applicare 1200 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
SPINACIO, PISELLO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 900 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PORRO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 600 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CARCIOFO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 800 g/ha di CURZATE disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

ATTENZIONE: Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 600 g/ha di CURZATE

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
CURZATE contiene cymoxanil che appartiene al gruppo 27 dello schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, CURZATE deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria e zucca: 3 giorni – **Lattughe, spinacio, cipolla, aglio, porro :** 7 giorni – **Carciofo e pisello:** 14 giorni – **Patata:** 20 giorni - **Vite:** 21 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali e all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Altre taglie autorizzate:
kg 0.6 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 1 (Contiene 4 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 1 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 1,2 (Contiene 4 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 1,2 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 600 g)
kg 2,5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 2,5 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 3 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 3 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 600 g)

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **27 aprile 2017**

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

CURZATE®

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole
(pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

CURZATE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)

Registrazione N. 3553 del 20.02.1980 del Ministero della Sanità

ATTENZIONE

AVVERTENZA
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 – 500 – 600

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..27 aprile 2017.......

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2
Assicurarsi di avere le mani asciutte

3
Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4
Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5
Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6
Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraripotate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

MOXYL® 20WP

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

MOXYL 20 WP
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare i vapori/gli aerosol (P260). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
SCAM SpA – Strada Bellaria 164, 41126 Modena
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italiana S.r.l. – via Caldera 21 Milano
Registrazione N. 12933 del 27.12.2005 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0.25-0.3-0.5-0.6-1-1.2-3 – **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Prima di rientrare nell'area trattata indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
MOXYL 20 WP è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e di varie colture orticole. MOXYL 20 WP ha proprietà curative, ma si raccomanda l'impiego per trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
MOXYL 20 WP deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici di copertura.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 70 g/hl di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1200 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 840 g/ha. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare 600 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
POMODORO: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) applicare in pieno campo e in serra 780 g/ha (60 g/hl) di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, CETRIOLINO e ZUCCHINO: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) applicare in pieno campo e in serra 1200 g/ha (90 g/hl) di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
MELONE, ANGURIA e ZUCCA: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo e in serra applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
LATTUGHE: per il controllo di Peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 5 giorni.
<u>Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia (baby leaf)</u>
AGLIO e CIPOLLA: per il controllo di Peronospora (*Peronospora porri*) in pieno campo applicare 1200 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
SPINACIO, PISELLO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PORRO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 600 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CARCIOFO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 800 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
ATTENZIONE: <u>Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 600 g/ha di MOXYL 20 WP</u>

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di MOXYL 20 WP direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
MOXYL 20 WP contiene cymoxanil che appartiene al gruppo 27 dello schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, MOXYL 20 WP deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria e zucca: 3 giorni – **Lattughe, cipolla, spinacio, aglio, porro** : 7 giorni – **Carciofo e pisello**: 14 giorni – **Patata:** 20 giorni - **Vite:** 21 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Italia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **27 aprile 2017**

MOXYL® 20WP

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).

Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

MOXYL 20 WP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di nuocere alla fertilità.
Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non respirare i vapori/gli aerosol (P260). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
SCAM SpA – Strada Bellaria 164, 41126 Modena
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italiana S.r.l. – via Caldera 21 Milano
Registrazione N. 12933 del 27.12.2005 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 0.5 kg
(Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 250 g) **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione.
-Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Prima di rientrare nell'area trattata indossare i guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche
MOXYL 20 WP è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e di varie colture orticole. MOXYL 20 WP ha proprietà curative, ma si raccomanda l'impiego per trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
MOXYL 20 WP deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici di copertura.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 70 g/hl di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1200 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 840 g/ha. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare 600 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
POMODORO: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) applicare in pieno campo e in serra 780 g/ha (60 g/hl) di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, CETRIOLINO e ZUCCHINO: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) applicare in pieno campo e in serra 1200 g/ha (90 g/hl) di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
MELONE, ANGURIA e ZUCCA: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo e in serra applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
LATTUGHE: per il controllo di Peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 5 giorni.
Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia (baby leaf)
AGLIO e CIPOLLA: per il controllo di Peronospora (*Peronospora porri*) in pieno campo applicare 1200 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
SPINACIO, PISELLO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 900 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PORRO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 600 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CARCIOFO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 800 g/ha di MOXYL 20 WP disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
ATTENZIONE: Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 600 g/ha di MOXYL 20 WP

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di MOXYL 20 WP direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:

MOXYL 20 WP contiene cymoxanil che appartiene al gruppo 27 dello schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, MOXYL 20 WP deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Pomodoro, Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria e zucca: 3 giorni – **Lattughe, cipolla, spinacio, aglio, porro :** 7 giorni – **Carciofo e pisello:** 14 giorni – **Patata:** 20 giorni - **Vite:** 21 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Altre taglie autorizzate:
kg 0.6 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 1 (Contiene 4 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 1 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 1,2 (Contiene 4 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 1,2 (Contiene 2 sacchetti idrosolubili da 600 g)
kg 2,5 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 250 g)
kg 2,5 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 500 g)
kg 3 (Contiene 10 sacchetti idrosolubili da 300 g)
kg 3 (Contiene 5 sacchetti idrosolubili da 600 g)

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Italia

*Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...*27 aprile 2017

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

MOXYL® 20WP

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile in sacchetto idrosolubile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

MOXYL 20WP
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

Contenuto netto del sacchetto: 250 g

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337

Officina di Produzione
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
SCAM SpA – Strada Bellaria 164, 41126 Modena
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)
Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italiana S.r.l. – via Caldera 21 Milano

Registrazione N. 12933 del 27.12.2005 del Ministero della Sanità

ATTENZIONE

AVVERTENZA
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

Altre taglie autorizzate:
g 300 – 500 – 600

® Marchio registrato Sumitomo Chemical Italia

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...27 aprile 2017

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni sopraripportate fa' si che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

OXFORD®

Antiperonosporico per vite e alcune colture orticole (pomodoro, patata, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria, zucca, lattughe, spinacio, pisello, cipolla, aglio, porro, carciofo).
Polvere bagnabile

Meccanismo d'azione: Gruppo 27 (FRAC)

OXFORD
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 20
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (H373). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene cymoxanil. Può provocare una reazione allergica (EUH208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).
CONSIGLI DI PRUDENZA
Non respirare i vapori/gli aerosol (P260). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391) Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
DuPont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337
Officina di Produzione:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. – Cernay, Francia
Isagro S.p.A. – Via Nettunense km 23,400, Aprilia (LT)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via E. Torricelli 2, Cotignola (RA)
Distribuito da:
ADAMA Italia S.r.l. – via Zanica, 19 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035328811
Registrazione N. 12934 del 27.12.2005 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: kg 0.2- 0.25-0.3-0.5-0.6-1-1.2-3 – **PARTITA N.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Prima di rientrare nell'area trattata indossare i guanti

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
OXFORD è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite e di varie colture orticole. OXFORD ha proprietà curative, ma si raccomanda l'impiego per trattamenti preventivi o nei primi stadi di sviluppo della malattia.
OXFORD deve sempre essere applicato in miscela con antiperonosporici di copertura.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
VITE: per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 70 g/hl di OXFORD disciolto in 300-1200 litri di acqua per un dosaggio massimo pari a 840 g/ha. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PATATA : per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) in pieno campo applicare 600 g/ha di OXFORD disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 5 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
POMODORO: per il controllo di Peronospora (*Phytophthora infestans*) applicare in pieno campo e in serra 780 g/ha (60 g/hl) di OXFORD disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CETRIOLO, CETRIOLINO e ZUCCHINO: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) applicare in pieno campo e in serra 1200 g/ha (90 g/hl) di OXFORD disciolto in 500-1300 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
MELONE, ANGURIA e ZUCCA: per il controllo della Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*) in pieno campo e in serra applicare 900 g/ha di OXFORD disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
LATTUGHE: per il controllo di Peronospora (*Bremia lactucae*) in pieno campo applicare 900 g/ha di OXFORD disciolto in 500-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 5 giorni.
Da non impiegare su colture raccolte fino allo stadio di ottava foglia (baby leaf)
AGLIO e CIPOLLA: per il controllo di Peronospora (*Peronospora porri*) in pieno campo applicare 1200 g/ha di OXFORD disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
SPINACIO, PISELLO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 900 g/ha di OXFORD disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
PORRO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 600 g/ha di OXFORD disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.
CARCIOFO: per il controllo di Peronospora in pieno campo applicare 800 g/ha di OXFORD disciolto in 300-1000 litri di acqua. Effettuare un massimo di 4 applicazioni per anno ad un intervallo di 7 giorni.

ATTENZIONE: Indipendentemente dai volumi d'acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate si raccomanda di non utilizzare un dosaggio inferiore a 600 g/ha di OXFORD

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa metà della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di OXFORD direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:
OXFORD contiene cymoxanil che appartiene al gruppo 27 dello schema FRAC. Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza, OXFORD deve sempre essere impiegato in via preventiva e in miscela con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, anguria e zucca: 3 giorni – **Lattughe, cipolla, spinacio, aglio, porro** : 7 giorni – **Carciofo e pisello**: 14 giorni – **Patata:** 20 giorni - **Vite:** 21 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato ADAMA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 aprile 2017

17A03332

DECRETO 8 maggio 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di flutriafol, sulla base del dossier CHA 1322 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/42/UE della Commissione del 11 aprile 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva flutriafol;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva flutriafol decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decretio di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Impact 250 SC», presentato dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 26 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva flutriafol;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 1322, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con la quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva flutriafol, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del *dossier* conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Impact 250 SC»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva flutriafol, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 8 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva flutriafol ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 1322 di All. III fino al 31 maggio 2021 ai sensi del decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/42/UE della Commissione dell'11 aprile 2011.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	12790	IMPACT 250 SC	05/11/2008	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L	**ATTENZIONE** H319-H332-H411;P102- P261-P264- P280-P305+P351+P338-P312-P391- P501; EUH208-EUH401.
	Modifiche autorizzate: - Modifica di composizione minore - Estensione alle colture: **frumento, orzo.** - Eliminazione delle colture: **melo, pero.**				

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

IMPACT® 250 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante per la lotta contro il brusone e l'elmintosporiosi del riso.

Meccanismo d'azione: FRAC 3

IMPACT 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n. 12790 del 05/11/2008

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 22,7 (=250 g/L)
Coformulanti* q.b. a g. 100

EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1 litro

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi.
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P391 raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co KG - Stade (Germania)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la manipolazione del prodotto concentrato usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In seguito ad ingestione, il flutriafol può causare nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Negli animali da esperimento l'avvelenamento da prodotti a base di flutriafol comporta sintomi di tossicità sistemica quali convulsioni, perdita di conoscenza e respirazione irregolare.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
FLUTRIAFOL, sostanza attiva contenuta in IMPACT 250 SC, appartiene al gruppo dei fungicidi triazolici (DMI) (Codice MoA 3). Agisce interferendo con la biosintesi dell'ergosterolo, inibendo la dimetilazione degli steroidi. E' dotato di azione preventiva, curativa ed eradicante. È assorbito dalle foglie e dai tessuti verdi e quindi traslocato in modo acropeto attraverso lo xilema alle foglie e ai germogli.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Frumento, Orzo
Contro Oidio (*Erysiphe graminis f. sp. tritici, Erysiphe graminis f. sp. hordei*), Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoria (*Septoria tritici*) alla dose di 0,5 L/ha, intervenendo dalla fine dell'accestimento all'inizio della fioritura. Impiegare un volume di acqua di 150-300 lt/ha
Riso
Contro "Brusone" (*Pyricularia oryzae*) ed Elmintosporiosi (*Drechslera oryzae*), 500 ml/ha. Iniziare gli interventi dalla fine della levata, alla comparsa dei primi sintomi delle malattie. Impiegare un volume di acqua di 400-600 L/ha

COMPATIBILITÀ
IMPACT 250 SC è miscibile con formulati a base di: ditianon, mancozeb, thiram, ossicloruro di rame e zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Per evitare fenomeni di resistenza alternare il prodotto con altri a diverso meccanismo di azione (MoA). Effettuare al massimo 1 applicazione per stagione su tutte le colture.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su riso. Su Frumento e Orzo trattamenti consentiti fino all'inizio della fioritura.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

8 MAG. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

IMPACT 250 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa ed eradicante per la lotta contro oidio, ruggini e septoria del frumento e dell'orzo e contro elmintosporiosi e brusone del riso.

Meccanismo d'azione FRAC 3

IMPACT 250 SC Registrazione del Ministero della Salute n. 12790 del 05/11/2008

Composizione:
FLUTRIAFOL puro g. 22,7 (=250 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

Partita n° Contenuto netto: 100 ml

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi.
REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
PHYTEUROP S.A. - Montreuil Bellay (Francia)
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co KG - Stade (Germania)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (Ravenna)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 8 MAG. 2017

17A03575

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio Cacciatore a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1778 della Commissione del 7 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 240 dell'8 settembre 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Cacciatore il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Cacciatore il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo INEQ con nota del 21 aprile 2017 (prot. Mipaaf n. 32228 del 21 aprile 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Cacciatore a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 13 gennaio 2005 e confermato da ultimo con decreto 18 aprile 2014, al Consorzio Cacciatore con sede legale in Rozzano (Milano), Milanofiori - strada 4 - palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salamini italiani alla cacciatora»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03474

DECRETO 11 maggio 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Laser Lab S.r.l., in Chieti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 2 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 244 del 17 ottobre 2013 con il quale al laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 maggio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laser Lab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 2016/1227 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 2016/1784
Esteri metilici degli acidi grassi (composizione acidica)(Acido miristico (C 14:0), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido lignocerico (C 24:0))	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV

17A03566

DECRETO 11 maggio 2017.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., in Cormons, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 123 del 29 maggio 2015 con il quale il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 4 marzo 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rame	OIV-MA-BS-30 R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera - Biossido di Zolfo	OIV-MA-AS323-04 B par. 2.2.2 R2009
Anidride solforosa libera e totale - Biossido di Zolfo	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto senza zuccheri (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto senza zuccheri (da calcolo meno il saccarosio)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio + fruttosio (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2016
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2016 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03567

DECRETO 15 maggio 2017.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento n. 2016/1150 della Commissione che stabilisce la competenza degli Stati membri nella definizione della normativa nazionale in materia di informazioni sull'utilizzo degli anticipi e relativa tempistica di trasmissione dei dati agli organismi pagatori;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Unione europea il 1° marzo 2013;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2014 n. 4615, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2014 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi»;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti per definire il calendario delle comunicazioni sugli anticipi e il relativo ambito di applicazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Per i pagamenti previsti dall'OCM vino, effettuati nell'esercizio finanziario 2015 e successivi, sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione n. 2016/1150 i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore a 5 milioni di euro.

2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda i soggetti che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale.

3. Al fine di adempiere a tale disposizione i soggetti obbligati di cui al comma 1 e 2 trasmettono all'Organismo pagatore competente per territorio entro il 30 novembre di ciascun anno:

a) i rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre;

b) una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati e rimanente al 15 ottobre.

Tali informazioni sono trasmesse, ai fini dell'invio dei conti annuali alla Commissione Unione europea, dagli Organismi pagatori ad Agea coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE VII, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

4. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al precedente comma 3 sono stabilite da Agea coordinamento.

Il presente provvedimento, che abroga il decreto dipartimentale 5 agosto 2014 n. 4615 e s.m., è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il Capo Dipartimento: BLASI

17A03454

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 gennaio 2017.

Modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto 7 maggio 2010, in materia di riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2007, n. 245, di previsione per l'anno 2008 che ha previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni e province autonome, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) soprarichiamato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 recante «Progetti a favore dei distretti industriali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2008, n. 70, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono stati, contestualmente, definiti i criteri di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione e le aree di intervento dei citati progetti regionali;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2007, con il quale si stabilisce che i progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2010 recante «Riparto delle risorse per l'annualità 2008, da assegnare a favore dei distretti produttivi, ai sensi dell'art. 1, comma 890, della legge finanziaria 2007», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2010, n. 174, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono stati, contestualmente, definiti i criteri di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione e le aree di intervento dei citati progetti regionali;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2010, con il quale si stabilisce che i progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)* dell'art. 5 con il quale si stabilisce che, in considerazione dei danni provocati al tessuto produttivo del sisma del 6 aprile 2009, per la regione Abruzzo il termine per il completamento dei progetti, pari a trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2012, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che all'art. 2 ha modificato il comma 9 dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 maggio 2010, prevedendo la proroga del termine di completamento dei progetti finanziati a favore dei distretti produttivi ex art. 1, comma 890, legge finanziaria 2007, al 31 dicembre 2015;

Ritenuto di accogliere la richiesta di ulteriore proroga avanzata della Regione Abruzzo con le note del 12 maggio e 14 dicembre 2016 che, esponendo le ragioni del ritardo nell'utilizzo delle risorse, rappresentano la necessità di un differimento dei termini di conclusione dei progetti cofinanziati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1, lettera *b)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 2010, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è così sostituito:

«*b)* per quanto attiene al precedente art. 3, punto 9, il termine per il completamento dei progetti, pari a trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev.n. 294

17A03574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Alabaster», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 845/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Master Pharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Alabaster;

Vista la domanda con la quale la società Master Pharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC da 037776073 a 037776109;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALABASTER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni- AIC n. 037776073 (in base 10) 140UQ9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 34,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94.

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - AIC n. 037776109 (in base 10) 140URF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 33,47.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,24.

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitore sotto pressione in alluminio da 120 erogazioni ciascuno - AIC n. 037776085 (in base 10) 140UQP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: ««200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio da 180 erogazioni - AIC n. 037776097 (in base 10) 140UR1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - AIC n. 037776111 (in base 10) 140URH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - AIC n. 037776123 (in base 10) 140URV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: 24 mesi.

Riduzione del prezzo delle confezioni 037776073 e 037776109 a partire dal 1° gennaio 2018 in caso di cessazione del payback concordato ai sensi del decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Alabaster è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03397

DECRETO 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perindopril e Amlodipina Doc Generici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 847/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Doc Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Perindopril e Amlodipina Doc Generici;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC dal n. 044161014 al n. 044161040;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PERINDOPRIL E AMLODIPINA DOC Generici nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «4 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044161014 (in base 10) 1B3PZQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 5,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,06.

Confezione: «4 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044161026 (in base 10) 1B3Q02 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 5,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,06.

Confezione: «8 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044161038 (in base 10) 1B3Q0G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 5,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,50.

Confezione: «8 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - AIC n. 044161040 (in base 10) 1B3Q0J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,34.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,89.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Perindopril e Amlodipina Doc Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Perindopril e Amlodipina Doc Generici è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03398

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lampard», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 849/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Savio Industrial S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lampard»;

Vista la domanda con la quale la società Savio Industrial S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con AIC n. 044774014, 044774026, 044774038, 044774053, 044774065, 044774089;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMPARD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml;

AIC n. 044774014 (in base 10) 1BQDMY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,03;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml;

AIC n. 044774026 (in base 10) 1BQDNB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,03;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99;

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml;

AIC n. 044774038 (in base 10) 1BQDNQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,70;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,76;

«50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 5 ml;

AIC n. 044774053 (in base 10) 1BQDP5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,76;

«50.000 U.I./5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 5 ml;

AIC n. 044774065 (in base 10) 1BQDPK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,07;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,62;

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 10 ml con siringa dosatrice;

AIC n. 044774089 (in base 10) 1BQDQ9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,75;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lampard» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03399

DETERMINA 9 maggio 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fluorescina Sodica Monico», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 857/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determina con la quale la società Monico S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluoresceina Sodica Monico»;

Vista la domanda con la quale la società Monico S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Fluoresceina Sodica Monico»;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUORESCEINA SODICA MONICO è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«1 g/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

AIC n. 034416014 (in base 10) 10U9DG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 77,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,91.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluoresceina Sodica Monico» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03400

DETERMINA 9 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Foster», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 860/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foster»;

Vista la domanda con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. da 037789070 a 037789106;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOSTER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789070 (in base 10) 1417DG (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 34,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 56,94;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037789106 (in base 10) 1417FL (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 33,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 55,24;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in alluminio 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037789082 (in base 10) 1417DU (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in alluminio 180 erogazioni - A.I.C. n. 037789094 (in base 10) 1417F6 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037789118 (in base 10) 1417FY (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037789120 (in base 10) 1417G0 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

validità del contratto: 24 mesi.

Riduzione del prezzo delle confezioni 037789070 e 037789106 a partire dal 1° gennaio 2018 in caso di cessazione del payback concordato ai sensi del decreto-legge n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Foster» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03401

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 27 aprile 2017.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017. (Delibera n. 181/17/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 27 aprile 2017;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'autorità» e in particolare l'allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto Regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 534/14/CONS, del 31 ottobre 2014, concernente «Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 4, punto 6, lett. *a)*, che affida al Servizio bilancio e contabilità la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), così come modificato dalla legge del 29 luglio 2015 n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014)»;

Vista la delibera n. 463/16/CONS del 19 ottobre 2016, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2017 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», che ha fissato l'aliquota contributiva, a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi e che, per gli altri operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.), ha determinato l'aliquota contributiva nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Considerato che con riferimento alla delibera n. 463/16/CONS del 19 ottobre 2016, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2017 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media», si è perfezionato il silenzio-assenso, come previsto dall'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005, il provvedimento è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2016;

Considerato che con riferimento ai contributi derivanti dagli operatori del settore postale in data 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto-legge n. 50/2017 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», che, all'art. 65 ha stabilito che: «A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261» e che, tuttavia, il perfezionamento dell'*iter* relativo alla delibera del contributo dovuto dagli operatori dei servizi postali non può avvenire in tempi compatibili con il limite del 30 aprile disposto dalla normativa per l'uscita dall'esercizio provvisorio;

Considerato che, relativamente al contributo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, il provvedimento, di cui alla delibera n. 560/16/CONS del 24 novembre 2016, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per l'anno 2016 (stagione sportiva 2015-2016)», il provvedimento è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Vista la delibera n. 641/16/CONS del 21 dicembre 2016, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 per l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Approvazione dell'esercizio provvisorio»;

Vista la delibera n. 82/08/CONS, del 6 febbraio 2008, recante «Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell'autorità» ed in particolare l'art. 1, lett. *a)* che stabilisce che l'autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario in corso;

Vista la delibera n. 125/11/CONS, del 10 marzo 2011, recante «Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità - sostituzione dell'art. 10-*bis* - Pubblicazione degli atti dell'autorità» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 180/17/CONS, del 27 aprile 2017, recante «Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2017 - 2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

2. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio bilancio e contabilità predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it

Roma, 27 aprile 2017

Il presidente: CARDANI

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 1

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.792.578,91
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	7.984.720,00	4.168.080,00	0,00	12.152.800,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	7.984.720,00	4.168.080,00	0,00	12.152.800,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE(LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05,COD.COM.ELET. ART. 34)	0,00	40.964.700,00	3.835.300,00	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00
1011103.01	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05)	0,00	23.000.000,00	0,00	1.150.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Pagina 2

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
1011106.00	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI (D.LEGISLATIVO N.58 DEL 31/3/2011 E AL DL N. 201 DEL 6/12/2011)	0,00	3.873.280,00	0,00	3.873.280,00	0,00	0,00
1011107.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	68.267.980,00	3.835.300,00	5.043.280,00	67.060.000,00	67.060.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	68.267.980,00	3.835.300,00	5.043.280,00	67.060.000,00	67.060.000,00
	Totale Categoria 1	0,00	68.267.980,00	3.835.300,00	5.043.280,00	67.060.000,00	67.060.000,00
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	44.908,88	1.265.000,00	135.000,00	0,00	1.400.000,00	1.444.908,88
1022201.01	RIMBORSI PER MISSIONI	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale C.S. 0	44.908,88	1.300.000,00	140.000,00	0,00	1.440.000,00	1.484.908,88
	Totale V.E. 0	44.908,88	1.300.000,00	140.000,00	0,00	1.440.000,00	1.484.908,88

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 3

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 2	44.908,88	1.300.000,00	140.000,00	0,00	1.440.000,00	1.484.908,88
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	18.439,76	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	88.439,76
	Totale C.S. 0	18.439,76	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	88.439,76
	Totale V.E. 0	18.439,76	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	88.439,76
	Totale Categoria 3	18.439,76	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	88.439,76
	TOTALE TITOLO 1	63.348,64	69.737.980,00	3.975.300,00	5.143.280,00	68.570.000,00	68.633.348,64

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Pagina 4

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	6.225,10	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.704.225,10
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	524,86	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.524,86
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale V.E. 0	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Totale Categoria 1	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	TOTALE TITOLO 4	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Pagina 5

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	63.348,64	69.737.980,00	3.975.300,00	5.143.280,00	68.570.000,00	68.633.348,64
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	6.749,96	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.110.049,96
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	70.098,60	87.841.280,00	3.975.300,00	5.143.280,00	86.673.300,00	86.743.398,60
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	7.984.720,00	4.168.080,00	0,00	12.152.800,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						66.792.578,91
	TOTALE GENERALE ENTRATA	70.098,60	95.826.000,00	8.143.380,00	5.143.280,00	98.826.100,00	153.535.977,51

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 1

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	16.769,22	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.216.769,22
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
1011004.00	ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	105.000,00	0,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	17.099,44	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	137.099,44
	Totale C.S. 0	33.868,66	1.541.000,00	0,00	3.000,00	1.538.000,00	1.571.868,66
	Totale V.E. 0	33.868,66	1.541.000,00	0,00	3.000,00	1.538.000,00	1.571.868,66

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 2

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	33.868,66	1.541.000,00	0,00	3.000,00	1.538.000,00	1.571.868,66
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031023.00	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	125.317,26	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	150.317,26
1031024.00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	124.841,37	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	284.841,37
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	73.312,40	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	223.312,40
1031028.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON AMMINISTRAZIONI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	3.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,62
1031029.00	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1031029.01	SPESE ISTITUZIONALI DEL SEGRETARIATO GENERALE	250.000,00	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	510.000,00
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,20

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 3

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.004,58	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	25.004,58
	Totale C.S. 0	588.827,43	605.000,00	26.000,00	20.000,00	611.000,00	1.199.827,43
	Totale V.E. 0	588.827,43	605.000,00	26.000,00	20.000,00	611.000,00	1.199.827,43
	Totale Categoria 3	588.827,43	605.000,00	26.000,00	20.000,00	611.000,00	1.199.827,43
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	90.514,84	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	170.514,84
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE PER IL SERVIZIO GIURIDICO	5.550,40	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.550,40
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	76.757,31	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	346.757,31
	Totale C.S. 0	172.822,55	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	529.822,55
	Totale V.E. 0	172.822,55	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	529.822,55
	Totale Categoria 4	172.822,55	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	529.822,55
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Pagina 4

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.001.0000	**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**						
1051069.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	118.296,45	31.372.000,00	443.000,00	0,00	31.815.000,00	31.933.296,45
1051069.01	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	403.562,47	2.060.000,00	1.040.000,00	0,00	3.100.000,00	3.503.562,47
1051069.02	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
1051069.03	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO, (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1051069.04	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
1051069.05	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051069.06	BUONI PASTO	127.318,30	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	577.318,30
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	55.129,06	9.475.000,00	425.000,00	0,00	9.900.000,00	9.955.129,06
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	3.200.000,00	0,00	50.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	135.318,82	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	615.318,82

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Pagina 5

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051072.01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	615,57	120.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	35.615,57
1051073.00	MISSIONI NAZIONALI	266.445,79	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	446.445,79
1051073.02	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	725,82	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.725,82
1051074.00	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.502.800,87	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	2.502.800,87
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI, IFR	92.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92.602,59
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	99.761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.761,86
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	13.680,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	188.680,00
1051102.00	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	688.307,05	125.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	738.307,05
1051102.01	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	514.128,28	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	1.139.128,28
1051102.02	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	8.099,59	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.099,59
	Totale C.S. 0	4.064.292,52	49.842.000,00	2.738.000,00	750.000,00	51.830.000,00	55.894.292,52
	Totale V.E. 1	4.064.292,52	49.842.000,00	2.738.000,00	750.000,00	51.830.000,00	55.894.292,52

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 6

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI, CONTRATTI E SISTEMI INFORMATIVI**						
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI CONSULENZA	44.835,96	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	90.535,96
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	2.384.801,14	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	6.334.801,14
1051087.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	377.298,06	334.000,00	0,00	24.000,00	310.000,00	687.298,06
1051087.01	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	25.235,60	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	45.235,60
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	130.841,63	47.900,00	12.100,00	0,00	60.000,00	190.841,63
1051089.00	GIORNALI E RIVISTE	97.343,49	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	122.343,49
1051089.01	STAMPA E RILEGATURE	4.995,76	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	24.995,76
1051089.02	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	18.888,35	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	48.888,35
1051090.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	61.599,83	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	101.599,83
1051090.01	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051091.00	TELEFONIA FISSA	846.113,53	230.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	996.113,53
1051091.01	TELEFONIA MOBILE	52.258,80	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	102.258,80
1051091.02	ENERGIA ELETTRICA	210.641,79	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	460.641,79
1051091.03	ACQUA	2.416,73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.416,73
1051091.04	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	113,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.113,20

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 7

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051091.05	SPESE POSTALI	2.671,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.671,20
1051092.00	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	1.076.943,31	681.000,00	0,00	171.000,00	510.000,00	1.586.943,31
1051092.01	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	81.393,94	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	421.393,94
1051094.00	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	20.029,94	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	62.129,94
1051097.00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	327.863,04	696.000,00	0,00	146.000,00	550.000,00	877.863,04
1051098.00	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	1.166.843,64	950.000,00	0,00	50.000,00	900.000,00	2.066.843,64
1051098.01	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1051098.02	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051103.00	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	538.905,86	275.000,00	165.000,00	0,00	440.000,00	978.905,86
1051103.01	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	65.629,60	130.000,00	90.000,00	0,00	220.000,00	285.629,60
1051103.02	SERVIZI DI SICUREZZA	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
1051103.03	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	156.254,82	204.000,00	396.000,00	0,00	600.000,00	756.254,82
1051103.04	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	413.464,59	585.000,00	0,00	85.000,00	500.000,00	913.464,59
	Totale C.S. 0	8.107.383,81	9.183.700,00	780.100,00	628.000,00	9.335.800,00	17.443.183,81
	Totale V.E. 2	8.107.383,81	9.183.700,00	780.100,00	628.000,00	9.335.800,00	17.443.183,81

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 8

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	11.304,24	56.000,00	4.000,00	0,00	60.000,00	71.304,24
1051083.00	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	484.839,75	255.000,00	35.000,00	0,00	290.000,00	774.839,75
1051083.01	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1051083.02	MISSIONI RSL	609,10	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.609,10
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE	19.770,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	54.770,60
	Totale C.S. 0	516.523,69	356.000,00	44.000,00	0,00	400.000,00	916.523,69
	Totale V.E. 3	516.523,69	356.000,00	44.000,00	0,00	400.000,00	916.523,69
	Totale Categoria 5	12.688.200,02	59.381.700,00	3.562.100,00	1.378.000,00	61.565.800,00	74.254.000,02
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Pagina 9

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI**						
1061123.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	65.241,31	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	145.241,31
1061124.00	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	64.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	50.000,00
1061125.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	38.011,86	210.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	268.011,86
	Totale C.S. 0	103.253,17	354.000,00	20.000,00	14.000,00	360.000,00	463.253,17
	Totale V.E. 0	103.253,17	354.000,00	20.000,00	14.000,00	360.000,00	463.253,17
	Totale Categoria 6	103.253,17	354.000,00	20.000,00	14.000,00	360.000,00	463.253,17
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	52.964,28	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	82.964,28
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 10

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	750.792,56	350.000,00	0,00	25.000,00	325.000,00	1.075.792,56
1071134.00	MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	53.315,44	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	123.315,44
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	1.235.021,29	2.720.000,00	105.000,00	0,00	2.825.000,00	4.060.021,29
	Totale C.S. 0	2.092.093,57	3.136.000,00	140.000,00	25.000,00	3.251.000,00	5.343.093,57
	Totale V.E. 0	2.092.093,57	3.136.000,00	140.000,00	25.000,00	3.251.000,00	5.343.093,57
	Totale Categoria 7	2.092.093,57	3.136.000,00	140.000,00	25.000,00	3.251.000,00	5.343.093,57
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1081136.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI MEDIA(FREQUENZE AUTORIZZAZIONI PLURALISMO E CONCORRENZA NEI MEDIA)	70.329,80	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	170.329,80
1081137.00	ONERI RELATIVI A RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	34.404,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	164.404,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 11

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	104.733,80	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	334.733,80
	Totale V.E. 0	104.733,80	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	334.733,80
	Totale Categoria 8	104.733,80	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	334.733,80
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	1.513.855,68	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.313.855,68
1091186.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE RETI (REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DELLE RETI DEI SERVIZI DI COM.ELETTRONICA)	35.739,02	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	150.739,02
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	1.549.594,70	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	2.484.594,70
	Totale V.E. 0	1.549.594,70	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	2.484.594,70

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 12

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 9	1.549.594,70	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	2.484.594,70
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI**						
1101206.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI	2.929,91	38.040,00	51.960,00	0,00	90.000,00	92.929,91
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	3.759.132,95	1.693.000,00	1.677.000,00	0,00	3.370.000,00	7.129.132,95
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	10.451,87	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	90.451,87
	Totale C.S. 0	3.772.514,73	1.811.040,00	1.728.960,00	0,00	3.540.000,00	7.312.514,73
	Totale V.E. 0	3.772.514,73	1.811.040,00	1.728.960,00	0,00	3.540.000,00	7.312.514,73
	Totale Categoria 10	3.772.514,73	1.811.040,00	1.728.960,00	0,00	3.540.000,00	7.312.514,73
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 13

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	320.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320.474,58
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1111228.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI	39.500,00	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	289.500,00
	Totale C.S. 0	359.974,58	160.000,00	150.000,00	0,00	310.000,00	669.974,58
	Totale V.E. 0	359.974,58	160.000,00	150.000,00	0,00	310.000,00	669.974,58
	Totale Categoria 11	359.974,58	160.000,00	150.000,00	0,00	310.000,00	669.974,58
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1121233.00	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 14

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00
	Totale V.E. 0	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00
	Totale Categoria 12	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00
1.13	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1.13.000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO**						
1131268.00	SPESE ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO (MANUTENZIONE IES E SIC,ACQUISTO SW STATISTICO ECONOMETRICI ETC)	199.517,10	249.000,00	0,00	3.000,00	246.000,00	445.517,10
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO	23.131,30	35.000,00	4.000,00	0,00	39.000,00	62.131,30
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.	242.706,04	141.000,00	0,00	111.000,00	30.000,00	272.706,04
	Totale C.S. 0	465.354,44	425.000,00	4.000,00	114.000,00	315.000,00	780.354,44
	Totale V.E. 0	465.354,44	425.000,00	4.000,00	114.000,00	315.000,00	780.354,44

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 15

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 13	465.354,44	425.000,00	4.000,00	114.000,00	315.000,00	780.354,44
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	250,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.250,00
	Totale C.S. 0	250,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.250,00
	Totale V.E. 0	250,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.250,00
	Totale Categoria 14	250,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.250,00
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI**						
1151295.00	SPESE ISTITUZIONALI DELLA DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE (AGENDA DIGITALE IT., REPLICABILITA'OFFERTE,VIGIL. SEGNALAZIONI ON LINE)	205.778,00	211.322,00	0,00	21.322,00	190.000,00	395.778,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 16

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	205.778,00	211.322,00	0,00	21.322,00	190.000,00	395.778,00
	Totale V.E. 0	205.778,00	211.322,00	0,00	21.322,00	190.000,00	395.778,00
	Totale Categoria 15	205.778,00	211.322,00	0,00	21.322,00	190.000,00	395.778,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	3.400.000,00	0,00	1.890.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	3.400.000,00	0,00	1.890.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	3.400.000,00	0,00	1.890.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	Totale Categoria 17	0,00	3.400.000,00	0,00	1.890.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	TOTALE TITOLO 1	22.158.205,65	72.547.062,00	5.981.060,00	3.465.322,00	75.062.800,00	97.221.005,65

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 17

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	32.090.408,66	4.780.000,00	330.000,00	0,00	5.110.000,00	37.200.408,66
	Totale C.S. 0	32.090.408,66	4.780.000,00	330.000,00	0,00	5.110.000,00	37.200.408,66
	Totale V.E. 0	32.090.408,66	4.780.000,00	330.000,00	0,00	5.110.000,00	37.200.408,66
	Totale Categoria 1	32.090.408,66	4.780.000,00	330.000,00	0,00	5.110.000,00	37.200.408,66
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione

Pagina 18

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	221.960,55	105.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	251.960,55
2022220.01	MACCHINE PER UFFICIO	15.516,74	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	115.516,74
2022220.02	POSTAZIONI DI LAVORO	65.337,80	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	255.337,80
2022220.03	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	112.176,56	170.638,00	59.362,00	0,00	230.000,00	342.176,56
	Totale C.S. 0	414.991,65	395.638,00	229.362,00	75.000,00	550.000,00	964.991,65
	Totale V.E. 0	414.991,65	395.638,00	229.362,00	75.000,00	550.000,00	964.991,65
	Totale Categoria 2	414.991,65	395.638,00	229.362,00	75.000,00	550.000,00	964.991,65
	TOTALE TITOLO 2	32.505.400,31	5.175.638,00	559.362,00	75.000,00	5.660.000,00	38.165.400,31

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Pagina 19

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	8.171,99	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.706.171,99
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	34.511,53	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	268.511,53
4014402.02	RITENUTE INAIL	3.588,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.588,03
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S. 0	46.271,55	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.149.571,55
	Totale V.E. 0	46.271,55	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.149.571,55
	Totale Categoria 1	46.271,55	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.149.571,55
	TOTALE TITOLO 4	46.271,55	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.149.571,55

Data Elaborazione

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

Pagina 20

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	22.158.205,65	72.547.062,00	5.981.060,00	3.465.322,00	75.062.800,00	97.221.005,65
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.505.400,31	5.175.638,00	559.362,00	75.000,00	5.660.000,00	38.165.400,31
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	46.271,55	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.149.571,55
	TOTALE TITOLI	54.709.877,51	95.826.000,00	6.540.422,00	3.540.322,00	98.826.100,00	153.535.977,51
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	54.709.877,51	95.826.000,00	6.540.422,00	3.540.322,00	98.826.100,00	153.535.977,51

17A03472

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 maggio 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Dario Scalella, Console onorario della Repubblica di Corea in Napoli.

17A03435

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0972
Yen	124,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,471
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,84928
Fiorino ungherese	309,17
Zloty polacco	4,2089
Nuovo leu romeno	4,5503
Corona svedese	9,6733
Franco svizzero	1,0944
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3325
Kuna croata	7,4332
Rublo russo	61,7094
Lira turca	3,902
Dollaro australiano	1,4741
Real brasiliano	3,4065
Dollaro canadese	1,4931
Yuan cinese	7,5629
Dollaro di Hong Kong	8,544
Rupia indonesiana	14591,66
Shekel israeliano	3,9466
Rupia indiana	70,2725
Won sudcoreano	1225,57
Peso messicano	20,502
Ringgit malese	4,7489
Dollaro neozelandese	1,5875
Peso filippino	54,463
Dollaro di Singapore	1,5342
Baht tailandese	37,903
Rand sudafricano	14,4818

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03603

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1059
Yen	125,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,42
Corona danese	7,4394
Lira Sterlina	0,85868
Fiorino ungherese	309,54
Zloty polacco	4,1984
Nuovo leu romeno	4,5478
Corona svedese	9,7215
Franco svizzero	1,0958
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3918
Kuna croata	7,4303
Rublo russo	62,3
Lira turca	3,933
Dollaro australiano	1,492
Real brasiliano	3,4316
Dollaro canadese	1,5058
Yuan cinese	7,6185
Dollaro di Hong Kong	8,6143
Rupia indonesiana	14709,02

Shekel israeliano	3,9874
Rupia indiana	70,8505
Won sudcoreano	1234,76
Peso messicano	20,6886
Ringgit malese	4,7791
Dollaro neozelandese	1,609
Peso filippino	54,898
Dollaro di Singapore	1,5457
Baht tailandese	38,187
Rand sudafricano	14,5287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03604

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1117
Yen	124,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,435
Corona danese	7,4403
Lira Sterlina	0,85745
Fiorino ungherese	309,42
Zloty polacco	4,1867
Nuovo leu romeno	4,5584
Corona svedese	9,7573
Franco svizzero	1,0923
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3708
Kuna croata	7,4313
Rublo russo	63,0276
Lira turca	3,9472
Dollaro australiano	1,5014
Real brasiliano	3,4446
Dollaro canadese	1,5136
Yuan cinese	7,6552
Dollaro di Hong Kong	8,6573
Rupia indonesiana	14798,95
Shekel israeliano	4,004
Rupia indiana	71,261
Won sudcoreano	1244,79
Peso messicano	20,7537
Ringgit malese	4,8059
Dollaro neozelandese	1,613
Peso filippino	55,247
Dollaro di Singapore	1,55
Baht tailandese	38,37
Rand sudafricano	14,5533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03605

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1129
Yen	123,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,632
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,85363
Fiorino ungherese	310,69
Zloty polacco	4,2232
Nuovo leu romeno	4,5683
Corona svedese	9,7665
Franco svizzero	1,0874
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4113
Kuna croata	7,454
Rublo russo	64,5335
Lira turca	4,0461
Dollaro australiano	1,4957
Real brasiliano	3,4888
Dollaro canadese	1,5183
Yuan cinese	7,6698
Dollaro di Hong Kong	8,6615
Rupia indonesiana	14986,31
Shekel israeliano	4,0115
Rupia indiana	72,3908
Won sudcoreano	1260,82
Peso messicano	21,275
Ringgit malese	4,8273
Dollaro neozelandese	1,6057

Peso filippino	55,648
Dollaro di Singapore	1,5491
Baht tailandese	38,389
Rand sudafricano	15,0561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03606

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1179
Yen	124,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,503
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,85908
Fiorino ungherese	309,6
Zloty polacco	4,2005
Nuovo leu romeno	4,5602
Corona svedese	9,7893
Franco svizzero	1,0921
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3923
Kuna croata	7,439
Rublo russo	63,781
Lira turca	4,0275
Dollaro australiano	1,5031
Real brasiliano	3,7227
Dollaro canadese	1,5169
Yuan cinese	7,7015
Dollaro di Hong Kong	8,6999
Rupia indonesiana	14881,48
Shekel israeliano	4,0087
Rupia indiana	72,202
Won sudcoreano	1251,53
Peso messicano	20,9378
Ringgit malese	4,831
Dollaro neozelandese	1,6227
Peso filippino	55,564
Dollaro di Singapore	1,5509
Baht tailandese	38,422
Rand sudafricano	14,8274

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03607

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001476/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Carica relais compressa cilindrica in PBXN-5 (dimensioni: diametro 9 mm, altezza 8,5 mm)» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03410

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001477/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Carica compressa cilindrica in RDX/WAX/GRAFITE 94,5/4,5/1,HWC (dimensioni: diametro 95,0 mm, altezza 47,6 mm)» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03411

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001478/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Carica compressa cilindrica per booster in PBXN-7 (dimensioni: diametro 44 mm, altezza 33 mm)» è riconosciuto, su istanza dell'Ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03412

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001479/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Arming device attivo 1Ax1W (2)/PBXN-5(2G)/PBXN-7(180G)» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03413

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001480/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Carica di contromninamento CM108 da 85 Kg. in PBXN-111, completa di Arming Device» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03414

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001481/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Carica di contromninamento CM108 da 85 kg in PBXN-111, Priva di Arming Device» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03415

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002370/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Artificio pirotecnico fumogeno da segnalazione MU-50 tipo "CSAR" mod. 01, completo di accenditore» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria - gruppo D dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03416

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002377/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Artificio pirotecnico fumogeno da segnalazione MU-50 tipo "CSAR" mod. 01, privo di accenditore» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria - gruppo D dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03417

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004168/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Cesoia esplosiva tipo ECP in C/B Completa» ed i suoi componenti denominati «Carica compressa cilindrica in T4 (dimensioni: diametro 8 mm, altezza 10 *mm)*», «Booster in T4 per ECP (7,2 g.)», «Carica cava per ECP in C/B (135 g.)» sono riconosciuti, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03418

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004169/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «Bomba d'Aereo BLU-133, caricata in PBXN-109» ed il suo sottoinsieme denominato «BLU133, Penetratore caricato in PBXN-109» sono riconosciuti, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03419

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004170/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «CESOIA ESPLOSIVA TIPO ECP IM IN PBXN-110 COMPLETA» ed i suoi componenti denominati «Carica compressa cilindrica in PBXW-11, dimensioni: diametro 8 mm, altezza 10 mm», «Booster in PBXW-11 per ECP IM (7,2 g.)», «Carica cava per ECP IM in PBXN-110 (135 g.)» sono riconosciuti, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03420

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019284/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «BOMBA D'AEREO PAVEWAY IV TACTICAL PENETRATOR, CARICATA IN PBXN-109» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03421

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019285/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «BOOSTER IN PBXW-11, dimensioni compressa esplosiva: diametro 63,5 mm, altezza 30,5 mm» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03422

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019286/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «CARICA COMPRESSA CILINDRICA IN HNS FLEMMATIZZATO, dimensioni: diametro 8 mm, altezza 8 mm» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03423

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019287/XVJ(53) del 26 aprile 2017, il prodotto esplodente denominato «PAVEWAY IV TP, KEP KINETIC ENERGY PENETRATOR CARICATO IN PBXN-109» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.», con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt'è Conti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03424

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002278/XVJ(53) dell'11 maggio 2017, il prodotto esplodente denominato «Shape Charge P/N costruttore: 833767-01 e P/N LM Aero: 2FCH75038-0002» è riconosciuto, su istanza dell'ing. Massimo Chiomintо, titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Leonardo S.p.a.» con stabilimento in Venegono Superiore (VA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03436

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002988/XVJ/CE/C dell'11 maggio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo - «RIOCORD PV 80»;

numero certificato - LOM 97EXP3040;

data certificato - 14 ottobre 1997;

numero ONU - 0065;

classe di rischio - 1.1 D;

categoria P.S. - II.

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Toso Roberto, titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di prodotti esplosivi ex artt. 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.a.», per lo stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «LOM» su richiesta della «Union Espanola de Explosivos, S.A.», sita in Avda del Partenon n. 16 - Planta 5, Campo de las Naciones 28042 Madrid. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo è prodotto presso gli stabilimenti della Maxam UEB, S.L. Barrio Zuazo s/n - 48960 Galdacano (Vizcaya).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

17A03437

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004164/XVJ/CE/C dell'11 maggio 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo	«D20 V»
Numero Certificato	0080.EXP.00.0039
Data Certificato	16.05.2000
Numero ONU	0161
Classe di rischio	1.3 C
Categoria P.S.	I

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

il sig. Roberto Ciccolini, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Rivalta Scrivia (AL) in nome e per conto della «Nobel Sport Martignoni S.p.a.» con sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 14, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «Ineris» (Francia) su richiesta della «Nobel Sport», Établissement de Pont-de-Buis 2, rue du Squiriou 29590 PONT-DE-BUIS (Francia). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso lo stabilimento della medesima ditta sito al medesimo indirizzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03438

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006023/XVJ/CE/C dell'11 maggio 2017, i manufatti esplosivi di seguito indicati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo	«PETRAMMONITIS»
Numero Certificato	0080.EXP.02.0116
Data Certificato	17.12.2002
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

Denominazione Esplosivo	«AMMONIT»
Numero Certificato	0080.EXP.02.0115
Data Certificato	17.12.2002
Numero ONU	0082
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	II

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi la sig.ra Marano Renata, titolare della licenza della licenza ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito e la vendita di prodotti esplosivi in nome e per conto della «Aida Alta Energia S.r.l.», per lo stabilimento sito in Narni (TR) - località Case Moretti, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «Ineris» (Francia) su richiesta della «Extraco S.A.», sita in Via 3 settembre n. 90, Gr - 104 34 Atene (Grecia). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso lo stabilimento della medesima ditta sito in Tanagra Viotia Plant, Gr - 320 09 Tanagra Viotia (Grecia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03439

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006988/XVJ/CE/C dell'11 maggio 2017, i manufatti esplosivi di seguito indicati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione Esplosivo	«POLVERE NERA DA CACCIA (PNC)»
Numero Certificato	0080.EXP.97.0049
Data Certificato	10.04.1997
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	I

Denominazione Esplosivo	«PNF1»
Numero Certificato	0080.EXP.97.0049
Data Certificato	10.04.1997
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	I

Denominazione Esplosivo	«PNF2»
Numero Certificato	0080.EXP.97.0049
Data Certificato	10.04.1997
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	I

Denominazione Esplosivo	«PNF4»
Numero Certificato	0080.EXP.97.0049
Data Certificato	10.04.1997
Numero ONU	0027
Classe di rischio	1.1 D
Categoria P.S.	I

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Mariella Emilio, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito di prodotti esplosivi in nome e per conto della «Cheddite Italy S.r.l.», per lo stabilimento sito in Livorno (LI) - località Salviano, Via del Giaggiolo n. 189, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «Ineris» (Francia) su richiesta della «Titanobel», Rue de l'Industrie 21270 Pontailler-Sur-Saone (Francia). Da tale certificato risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso lo stabilimento della medesima ditta sito in 21270 Vonges (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

17A03440

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON NOIR DE BIGORRE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 148 del 12 maggio 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della Francia della denominazione «JAMBON NOIR DE BIGORRE», presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, *ecc)*», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A03453

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-121) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00